



TRIBUNALE DI POTENZA

Potenza, 2.1.2026

Decreto n. 1/2026

Oggetto: decretazione di urgenza in materia penale.

letta la nota a firma del dott. Marcello Rotondi Presidente della Sezione Penale di questo Tribunale (che costituisce parte integrante del presente provvedimento);

richiamati i precedenti decreti emessi nel 2025 (allegati);

Premesso che l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che:

"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli IL V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche";

premesse ancora che l'art.1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024 statuisce che:

"sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio,

può avere luogo anche con modalità non telematiche... fermo quanto previsto dai commi 1,2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, Ili e IV del codice di procedura penale...";

rilevato che, da ultimo, il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2025 del Ministro della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2025, introduce nuove proroghe e modifiche al decreto n. 217/2023 sul processo penale telematico (in materia di intercettazioni telefoniche e riesame reale e personale) statuendo che:

«3-bis. Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.»;

sentiti il Magistrato dott.ssa Maria Stante, il RID (in carica sino al 17.11.2025) dott.ssa Ida Iura e il Presidente della sezione Penale, il quale ha inoltre già relazionato per iscritto circa le problematiche allo stato ancora esistenti relative all'intero settore penale in caso di diretta ed immediata attuazione in via esclusa della normativa e, per l'effetto, del sistema App, che ha evidenziato – come già emerso a livello nazionale – la permanenza di alcune criticità dell'applicativo che ruotano principalmente intorno alla sua notevole lentezza, all'incompletezza e ai rischi per i termini e la segretezza nell'utilizzo dell'APP nel settore penale, tali da imporre la proroga del “doppio binario” e la sospensione dell'obbligatorietà del telematico almeno sino al 31.3.2026 e specificamente:

- a) Criticità tecniche e organizzative per la lentezza generale dell'applicativo, con numerosi passaggi non compatibili con gli adempimenti urgenti, soprattutto in fase cautelare e di giudizio direttissima;
- b) Mancanza di adeguata sperimentazione e formazione del personale giudiziario e amministrativo soprattutto in segmenti applicativi ancora non pienamente rilasciati (es. riesame), con tutte le conseguenze derivanti dall'esclusività dell'utilizzo del sistema digitale penale;
- c) Mancata implementazione evolutiva dell'applicativo APP che garantisca la segretezza delle misure cautelari sino

- all'esecuzione, condizione imprescindibile per l'uso del telematico in questo ambito;
- d) Problemi peculiari per la fase di convalida di arresti e fermi presso il GIP, in ragione di rischi per la lentezza dell'applicativo e per i plurimi passaggi necessari non compatibili con gli adempimenti cautelari urgenti;
 - e) Gestione dei giudizi direttissimi che appare ostacolata dalla lentezza dell'APP e rende particolarmente complessa la fase cautelare, con rischio di mancato rispetto di termini previsti a pena di nullità;
 - f) Problemi peculiari per il settore riesame e impugnazioni cautelari (personali e reali) per il quale non è stata ancora rilasciata la versione APP comprensiva del segmento riesame, con conseguente assenza totale di accesso all'applicativo per il settore (*per tale settore è stata pubblicata in data 30.12.2025 il citato dm di proroga al 31.3.2026*);

rilevato che, allo stato, permangono le problematiche sopra evidenziate e connesse alla carenza di dotazioni informatiche e che i nuovi punti rete installati non sono ancora funzionanti per problemi connessi al collaudo dei lavori espletati;

rilevato che, a tutt'oggi, residuano varie criticità tutte debitamente segnalate dal presidente di sezione, attinenti allo svolgimento delle udienze, sia monocratiche che collegiali, tra cui, ad esempio, l'impossibilità di produrre documenti e redigere in forma nativa digitale i verbali di udienza per mancanza di punti rete sufficienti in aula, circostanza questa che ne impone la redazione a mano ed il passaggio solo successivo in APP con grave dispendio di energie lavorative;

considerato che le disfunzioni segnalate rendono problematico – malgrado i sensibili miglioramenti intervenuti nell'ultimo semestre - l'esercizio dell'attività giurisdizionale anche da parte dei difensori e, in linea generale, dei soggetti abilitati esterni che dal 1.1.2026 dovrebbero fruire di un sistema gestito unicamente in via telematica e che il decreto n. 1\2025 (e successive proroghe) è stato già esteso ai soggetti abilitati esterni al fine di consentire ai predetti la redazione e il deposito di atti, documenti, richieste e memorie con modalità non telematiche nei settori dibattimento e GIP-GUP il tutto con modalità non telematiche, fino al 31.12.2025 e che per tali motivazioni appare opportuno disporre ulteriore proroga quanto meno fino al 31 marzo 2026 anche in relazione alle attività procedurali e processuali degli avvocati e tenuto conto del provvedimento adottato dal Procuratore del Tribunale in sede che in data 30.12.2025 ha disposto la sospensione ex art.175 bis comma 4 c.p.p. dell'obbligatorietà dell'utilizzo di App sino al 30.6.2026;

ritenuto che le predette circostanze rendono indispensabile una proroga del decreto n. 1\2025 (già, più volte prorogato) quanto meno fino al 31 MARZO 2026 anche per gli

atti non ricompresi nel citato Decreto Ministeriale del 31 dicembre 2025 recante modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023 n.217;

richiamati i provvedimenti di sospensione temporanea ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. già emessi con i quali si disponeva la sospensione (a partire dal 1° gennaio 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p.) dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche;

Letti gli artt.175-bis comma 4, 111-bis c.p.p. e 8 del D.M. 264/00,

P.Q.M.

ACCERTA ED ATTESTA

per le ragioni di cui sopra, il perdurare del malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, ancorché non certificato dal DGSIA

DISPONE

che la redazione dei provvedimenti, da parte dei soggetti abilitati interni (personale di magistratura ed amministrativo) nei settori dibattimento, riti speciali e udienza preliminare, nonché da parte dei soggetti abilitati esterni (avvocati) possa aver luogo anche con modalità non telematiche (cosiddetto sistema del doppio binario) ed il successivo deposito con modalità non telematiche fino al 31 marzo 2026, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 4, c.p.p., salvo verifica del corretto funzionamento degli applicativi informatici, che sarà comunicato con successivo provvedimento.

che il Mag.Rif del Tribunale di Potenza - settore penale – predisponga una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto.

Dichiara l'immediata efficacia del presente decreto.

Si comunichi al Presidente della Sezione Penale, al Procuratore del Repubblica, ai Direttori delle Cancellerie della Sezione Penale, ai Giudici della Sezione Penale togati ed onorarie ed a tutto il personale di cancelleria interessato all'attuazione.

Si trasmetta alla Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente della Camera Penale.

Si trasmetta, altresì, copia al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia.

Si dispone, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Potenza.

**Il Presidente
Rosario Baglioni**

